

COMMISSIONE VII

DIFESA

45.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIONDI

INDICE

| | PAG. | PAG. |
|---|----------|--|
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | |
| Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1704) | 391 | |
| PRESIDENTE | 391, 393 | |
| ANGELINI | 393 | |
| BANDIERA | 393 | |
| TASSONE, <i>Relatore</i> | 392 | |
| Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione): | | |
| Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali (<i>Approvato dal Senato</i>) (2532) | 395 | |
| PRESIDENTE | 395, 397 | |
| BANDIERA | 396 | |
| | | BARACETTI 395 |
| | | CICCARDINI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 396 |
| | | MILANI 396 |
| | | TASSONE 395 |
| | | Votazione segreta: |
| | | PRESIDENTE 399 |
| | | <hr/> |
| | | La seduta comincia alle 9,30. |
| | | LODOLINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. |
| | | (È approvato). |
| | | Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1704). |
| | | PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno |

di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 aprile 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 11 marzo 1981, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Comunico altresì che la IV Commissione giustizia ha deliberato, in data 25 febbraio 1981, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Comunico, infine, che la V Commissione bilancio — dopo avere espresso, in data 18 febbraio 1981, parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che all'articolo 6 fosse aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: « All'onere finanziario relativo all'anno 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo » — ha deliberato, in data 31 marzo 1981, il seguente parere sugli emendamenti al disegno di legge: « Parere favorevole sugli emendamenti e parere favorevole al disegno di legge nel suo complesso, a condizione che l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: " All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio " ».

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in ferma volontaria o rafferma dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con di-

retta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è estesa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità per i servizi d'istituto prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

La suddetta indennità non è cumulabile con l'indennità d'impiego operativo di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 187, ed è corrisposta limitatamente al periodo di effettivo servizio prestato per la diretta vigilanza e custodia sui detenuti. È facoltà dell'ufficiale, del sottufficiale e del militare di truppa in ferma volontaria o rafferma scegliere fra le due indennità quella più favorevole.

Il Governo aveva presentato, in data 26 febbraio 1981, il seguente emendamento, approvato in linea di principio dalla Commissione, sul quale la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole:

Al primo articolo, aggiungere il seguente comma: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cui al precedente primo comma, per coloro che cessano dal servizio, è pensionabile sino all'importo massimo previsto nel tempo per l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni ed integrazioni ».

TASSONE, *Relatore*. Desidero soltanto raccomandare ai colleghi della Commissione ed al rappresentante del Governo che i temi ed i problemi che emergono da questo disegno di legge siano affrontati in termini molto più organici. Non è concepibile, infatti, che militari di leva siano addetti agli stabilimenti militari di pena e siano, pertanto, sottratti ai loro compiti di istituto per andare a fare i carcerieri. Questo è, per il gruppo della democrazia cristiana, un problema assai delicato; e lo stesso disegno di legge che stiamo discutendo appare ormai superato. Pertanto, deve formarsi in tutti i gruppi presenti in questa Commissione la volontà

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

di assumere iniziative sul piano legislativo affinché sia esclusa, per il futuro, la possibilità che ai militari in servizio di leva vengano assegnati compiti di sorveglianza negli istituti militari di pena.

BANDIERA. Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato approvato di recente il provvedimento concernente la riforma dell'ordinamento giudiziario militare e che è in corso di discussione la legge delega sul codice penale militare di pace. Entrambi i provvedimenti comportano un riordinamento della giustizia militare ed un diverso ordinamento della polizia giudiziaria militare; pertanto, essi devono comportare anche un nuovo ordinamento degli stabilimenti militari di pena e del personale addetto alla custodia all'interno di essi.

Per queste ragioni, il disegno di legge in discussione ha un carattere di provvisorietà, in attesa che il nuovo ordinamento giudiziario militare dia soluzione al problema dell'ordinamento degli stabilimenti militari di pena.

ANGELINI. Vorrei sottolineare — pur preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista al provvedimento in esame — l'adozione di uno strano modo di legiferare da parte del Governo. Le vigenti disposizioni, infatti, prevedono che i giovani di leva possano prestare servizio militare, anziché in una delle tre forze armate, nel Corpo degli agenti di custodia o nell'Arma dei carabinieri: in tal caso, però, vengono assegnati a questi giovani gli stessi compiti normalmente assolti dai carabinieri ovvero dagli agenti di custodia (i quali percepiscono la remunerazione stabilita per il personale in servizio permanente effettivo), corrispondendo loro la sola indennità prevista per i militari di leva, pari a 2.600 lire al giorno. Questa disparità di trattamento economico, a nostro avviso, potrebbe essere eliminata o ponendo sullo stesso piano tutto il personale cui è demandata l'attività di vigilanza e custodia negli stabilimenti militari di pe-

na, ovvero evitando di affidare ai soldati di leva le medesime responsabilità.

Ribadiamo pertanto il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge in esame, pur con le riserve testé espresse, in quanto siamo del parere che le misure che esso reca modifichino in senso migliorativo l'attuale situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo all'articolo 1 presentato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, è attribuita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge una indennità di lire 2.600 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.

La suddetta indennità è elevata a lire 3.600 nelle giornate festive e nei turni di servizio, di durata non inferiore a due ore, compresi tra le ore ventidue e le ore sei.

Le indennità di cui ai precedenti commi ed all'articolo 1 della presente legge non sono pensionabili.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'indennità di cui al presente articolo non è pensionabile ».

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e militari di truppa di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono scelti previo accertamento psico-fisico delle attitudini e dopo specifici corsi di preparazione della durata non inferiore a due mesi.

(È approvato).

ART. 4.

Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennità è corrisposta nella misura di cui all'articolo 2.

(È approvato).

ART. 5.

L'indennità militare speciale di cui all'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi dell'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, e il soprassoldo giornaliero di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provviso-

rio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1579, sono soppressi.

La legge 9 novembre 1950, n. 978, è abrogata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione di anno in lire 664 milioni, si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 497 milioni l'apposito accantonamento e per lire 167 milioni parte dell'accantonamento predisposto per «Avanzamento dei marescialli capi dell'Esercito e capi di 2^a classe della Marina».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, onorevole Tassone, conformemente al parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 664 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1981, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali (Approvato dal Senato) (2532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali », già approvato dal Senato nella seduta del 9 aprile 1981.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « si sottolinea la necessità di un coordinamento formale con la riforma di pubblica sicurezza »; comunico altresì che anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame.

Proseguiamo quindi nella discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Il gruppo comunista aveva preannunciato, nella seduta del 20 maggio 1981, la presentazione di due emendamenti. Il primo tendeva ad aumentare il soldo dei militari di leva da duemila a tremila lire al giorno (ricordo che lo stesso Ministro della difesa aveva dichiarato la propria disponibilità ad incrementare tale indennità nella misura di 500 lire); il secondo era volto a far sì che detto aumento entrasse in vigore a partire dal 1° gennaio 1981 e non dal mese successivo all'approvazione del disegno di legge in esame, così come l'articolato dello stesso recita. E ciò in riferimento al fatto che il bilancio del dicastero registra uno stan-

ziamento di fondi per la copertura finanziaria del provvedimento relativamente all'intero esercizio, mentre, essendosi ormai al mese di luglio, la corresponsione dell'aumento di cui si tratta, in caso di approvazione del disegno di legge, avrebbe luogo a partire dal mese di agosto.

Il nostro gruppo, in considerazione del fatto che il progetto di legge è giunto all'esame della Commissione con grave ritardo a causa della crisi di Governo, ed essendo imminente la sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive (il che, probabilmente, non consentirà di portarne a termine l'iter e quindi i giovani di leva che attendono questo aumento rischieranno di percepirlo con estremo ritardo, mentre molti militari, cessando dal servizio, non avranno diritto neanche al pagamento degli arretrati), ritiene opportuno non presentare gli emendamenti preannunciati, auspicando — da parte del Governo e delle altre forze politiche democratiche — l'impegno al riesame della materia in sede di elaborazione del progetto di riforma del servizio di leva. Su tale questione, tuttavia, gradiremmo ascoltare il punto di vista del Governo e quello dei gruppi parlamentari.

TASSONE. Ricordo come il relatore Perrone, nell'illustrare questo provvedimento, avesse ravvisato l'esigenza e l'opportunità di aumentare il soldo ai militari di truppa in servizio di leva. Successivamente, però, la Commissione si è trovata di fronte a dei problemi di bilancio.

Il gruppo della democrazia cristiana ritiene che l'iniziativa del Governo rappresentata da questo disegno di legge sia svincolata dalla riforma del servizio militare di leva; e, pur ritenendo insufficiente l'aumento del soldo previsto da questo provvedimento, ritiene tuttavia che un rinvio ad ottobre della discussione del disegno di legge medesimo comporterebbe per ciascuno dei militari interessati una perdita di 70-80 mila lire.

Il problema va ripreso e risolto in sede di riforma del servizio militare di leva. Pertanto, il gruppo della democrazia cristiana ha previsto, nell'ambito della sua

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

proposta di legge n. 1399, sulla riforma della leva, dei valori diversi da quelli predisposti dal Governo. A tali valori il nostro gruppo farà riferimento, cercando di adeguarli al costo attuale della vita ed alle modificazioni inflazionistiche avvenute nel nostro paese, nel tentativo di non dare un corrispettivo pieno bensì di dare quanto meno un'indennità al militare in servizio di leva.

MILANI. Dichiaro di condividere quanto hanno sostenuto poco fa i rappresentanti del gruppo comunista e del gruppo della democrazia cristiana, al fine di evitare che venga prolungato ulteriormente l'iter parlamentare di questo disegno di legge. D'altro canto, continuo a ritenere del tutto ridicolo l'ammontare del soldo ai militari di truppa, perché il processo inflazionistico nel nostro paese finisce per diminuire sempre di più il potere di acquisto dell'indennità dei militari di leva (e sappiamo tutti cosa significa, oggi, per un giovane di venti anni muoversi all'interno di questa società, con tutte le sollecitazioni che da essa riceve). Personalmente, poi, sono contrario all'idea che il servizio militare di leva debba isolare il cittadino che lo compie dalla società. Pertanto, devono essere tenute presenti ed essere temperate con il servizio militare quelle che oggi sono esigenze proprie dei giovani.

Inoltre, non va dimenticato il fatto che assai spesso l'onere delle spese del giovane militare di leva grava sulla sua famiglia. E non si capisce perché mai una famiglia debba dare al paese un giovane perché presti servizio militare e debba anche mantenerlo a sue spese. Questo poteva avvenire prima, quando esisteva la servitù ed i principi potevano permettersi di armare interi reggimenti e di metterli a disposizione del loro paese, ma non può più avvenire oggi. Pertanto, non s'intende perché famiglie che non sono principesche debbano provvedere al mantenimento dei loro membri che prestino servizio militare di leva.

Non ho obiezioni da muovere all'esigenza che questo disegno di legge sia ap-

provato. Ritengo però che tutta la materia che è oggetto di esso debba essere ripresa in esame in sede di definizione della riforma del servizio di leva.

Per questo motivo preannuncio che mi asterrò dalla votazione del provvedimento.

BANDIERA. Ritengo che sul disegno di legge in discussione si debbano fare due osservazioni: una di sostanza, l'altra di forma e di tecnica legislativa.

Per quanto riguarda la prima osservazione, mi dichiaro d'accordo con tutti i colleghi i quali hanno rilevato l'insufficienza dell'attuale soldo ai militari di truppa. Tuttavia il provvedimento in discussione non è modificabile oltre che per le ragioni che sono state fin qui addotte anche per il fatto che sono stati già respinti emendamenti in proposito sia in sede di discussione della legge finanziaria sia in sede di esame del bilancio.

Quindi, a mio avviso, vi è già una preclusione nei confronti della discussione di questi emendamenti. Ciò è, peraltro, in stretta assonanza con la tendenza, oggi in atto, a riportare tutte le spese nell'ambito della legge finanziaria. Se infatti lo stanziamento di cui si tratta venisse definito tramite il progetto di legge di riforma del servizio di leva, renderemmo lo stanziamento stesso modificabile solo attraverso un altro provvedimento di legge. Al contrario, riportando questa voce nel disegno di legge finanziaria, sia relativamente all'esercizio corrente, sia per quanto riguarda la previsione triennale, potremmo modificarne eventualmente i valori sia in sede di attuazione della riforma del servizio di leva, sia durante il triennio di applicazione del disegno di legge finanziaria.

CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio i deputati intervenuti nel dibattito per la disponibilità manifestata in ordine alla materia in esame ed annuncio la disponibilità del Governo a riconsiderare la materia stessa in sede di predisposizione del progetto di legge di riforma del servizio di leva. Al riguardo, concordo con l'onorevole

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

Bandiera circa il fatto che la previsione dell'onere finanziario relativo alle retribuzioni nette dei militari di leva dovrebbe trovare una sede più adeguata e ritengo che la soluzione di questo problema potrebbe essere superata anche in sede di discussione del disegno di legge finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate al disegno di legge. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonché agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della pubbli-

cazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero dell'interno, miliardi 0,336 per il Ministero di grazia e giustizia, miliardi 0,335 per il Ministero delle finanze e miliardi 0,025 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

È abrogata la legge 30 novembre 1978, n. 755, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

TABELLA I

*Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa
in servizio di leva, trattenuti o richiamati*

| | |
|--|----------|
| soldato, comune di 2 ^a classe, aviere | L. 2.000 |
| caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto | » 2.200 |
| caporal maggiore, sottocapo, primo aviere | » 2.400 |

Nota: Ai militari in titolo, per i quali sia prevista la continuazione del servizio militare oltre il dodicesimo mese, compete dall'inizio del tredicesimo mese una maggiorazione di paga di lire 200 giornaliere.

Detta maggiorazione non compete ai militari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(È approvata).

TABELLA II

Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge

| | |
|--|----------|
| dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio | L. 3.000 |
| dal quarto al dodicesimo mese di servizio | » 5.600 |
| dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio | » 7.000 |
| dal venticinquesimo mese di servizio in poi | » 9.000 |

Nota: Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1981

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena » *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (1704):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 30 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Belluscio, Bernini, Biondi, Bisagno, Caccia, Caiati, Cavaliere, Cerioni, Cerquetti, Ciccio-messere, Corvisieri, Galante Garrone, Geremicca, Lettieri, Lodolini, Milani, Perrone, Rossi, Ruffini, Scarlato, Stegagnini, Tantalo, Tassone, Tesi, Zanini, Zoppi.

Disegno di legge: « Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli

allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi Guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali » *(Approvato dal Senato)* (2532):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 30 |
| Votanti | 18 |
| Astenuti | 12 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bandiera, Belluscio, Biondi, Bisagno, Caccia, Caiati, Cavaliere, Cerioni, Ciccio-messere, Lettieri, Perrone, Rossi, Ruffini, Scarlato, Stegagnini, Tantalo, Tassone, Zoppi.

Si sono astenuti:

Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Cerquetti, Corvisieri, Galante Garrone, Geremicca, Lodolini, Milani, Tesi, Zanini.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO